

STATUTO ATLANTIS ODV

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TUTELA ANIMALE E DEL TERRITORIO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TUTELA ANIMALE E TERRITORIO" ODV" di seguito anche "A.T.L.AN.T.I.S.-o d v " qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

A. L'Associazione ha sede nel Comune di Anzio (RM) c/o studio tributario rag. Maurizio Billi piazza Dante Zemini n 33

B. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.



Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- b) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive;
- c) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- d) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- e) Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione persegue tali attività di interesse generale mediante:

A) Settore Zoofilo, Ambientale e tutela del territorio

1. Tutela ambientale, della flora e della fauna, mediante propri volontari e guardie nominate per la vigilanza ambientale, venatoria, zoofila, ittica in tutte le loro funzioni previste dalle legislazioni vigenti;
2. Organizzazioni di escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi naturalistici;
3. Salvaguardia dell'habitat naturale, antincendio boschivo e di interfaccia in collaborazione con le Amministrazioni competenti, sia in fase di prevenzione, che di avvistamento e con volontari formati, informati, addestrati ed equipaggiati per il contrasto attivo.
4. Organizzazione di iniziative di protezione e di tutela ambientale;
5. Provvedere alla formazione dei volontari alla tutela, alla salvaguardia ed al recupero ecologico ed ambientale del territorio di competenza;
6. Coinvolgimento d'istituti scolastici, associazioni di persone disabili, enti e realtà del mondo profit e no profit, in attività formative e nella programmazione di visite e gite istruttive finalizzate alla conoscenza del territorio ambientale e storico-artistico attraverso il collegamento tra strutture di accoglienza, strutture ricettive, servizi di trasporto, istituti formativi, rete del circuito museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali, dello sport e dello svago;
- 7 Operare tramite proprie Guardie Zoofile, Ambientali, Ittiche e Venatorie secondo quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale;
8. Promozione e sviluppo dell'educazione ambientale;
9. Consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo della tutela e della gestione ambientale anche legate all'utilizzo sostenibile delle risorse, alla lotta all'inquinamento e al miglioramento della qualità della vita;
10. Istituzione di sportelli d'informazione sui diritti degli animali e la tutela del benessere animale;
11. Provvedere corsi di formazione tecnica di operatori di canile, operatori di primo soccorso veterinario, recupero e trasporto di animali feriti;
12. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, Asl e canili e gestire progetti di adozione consapevole, sterilizzazione, formazione, etc.;

13. Preparare progetti d'assistenza con animali per persone con disabilità visive, uditive e di locomozione favorendo il loro inserimento e la loro integrazione nelle attività sociali e civili (Pet Therapy, Ippoterapia, Onoterapia etc.);
14. Promuovere occasioni di incontro diretto con il mondo animale, attraverso visite guidate nei rifugi, masserie didattiche, bioparchi etc.;
15. Diffondere nozioni veterinarie e di igiene avvalendosi della collaborazione di veterinari e svolgere campagne di sensibilizzazione ed informazione sul problema del controllo delle nascite nonché effettuare interventi con veterinari per la sterilizzazione sugli ospiti dei propri rifugi e sui cani appartenenti a persone non abbienti;
16. Tutelare l'aspetto dei diritti degli animali di affezione e non, con la prevenzione delle zoonosi (malattie trasmesse dagli animali all'uomo) e di tutti gli aspetti sanitari riguardante il rapporto animali uomo;
17. Provvedere su richiesta degli enti preposti, il supporto tecnico scientifico alle attività d'indagine di Polizia Giudiziaria e della Magistratura, e con il personale laureato in materie scientifiche adeguate, si prefigge di concorrere nella formazione di collegi peritali sempre a disposizione sia degli inquirenti che dell'A.G. stessa;
18. Proporre la nomina di Guardie Zoofile ed istruirle adeguatamente dal punto di vista normativo che tecnico operativo.
19. Istituire e gestire servizi di assistenza e soccorso zoofilo veterinario, ivi compreso la gestione di strutture di ricovero e assistenza per animali, nonché cliniche, ambulatori veterinari ed ogni attività zoofila pertinente, avvalendosi di personale interno e/o esterno, abilitati all'esercizio delle attività professionali in conformità alla vigente normativa;
20. Organizzare iniziative di protezione, favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale, adozioni consapevoli, nonché valutare e organizzare percorsi educativi per cani per favorire un alto indice di adottabilità ed intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento, verificando le condizioni igienico-sanitarie e benessere psico-fisico, detentive degli animali in ottemperanza alle leggi vigenti per la tutela degli animali (animali destinati all'uso sportivo e/o alla macellazione, animali esposti nelle fiere o mercati, soggiornanti nei canili, nelle attività circensi e in tutti i giochi e manifestazioni che prevedono lo sfruttamento animale);

B) Settore Protezione Civile

1. Organizzare corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali e dalle indicazioni della U.E.;
2. Contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse;
3. Compiere interventi di Soccorso nell'ambito dei Comuni, ed in caso di necessità e/o in emergenza richiesto anche a livello Provinciale, Regionale, Nazionale ed internazionale;
4. Affiancare, come supporto documentale e scientifico, gli organi competenti alle attività di intervento in emergenza;
5. Contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse;

6. Predisporre, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e/o regionali, i piani comunali per la Protezione Civile;

7. Affiancare i servizi nazionali, regionali, comunali, provinciali di Protezione Civile, il Corpo Forestale dello Stato, le Comunità Montane, gli Enti Pubblici e Privati, le Autorità Civili e Militari, per l'attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, concorrere al soccorso delle popolazioni sinistrate (colpite da calamità naturali quali terremoti, frane, inondazioni ed incendi anche boschivi) ed ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi.

8. Predisporre servizi SdS (servizi di sorveglianza) in modalità sia statica che dinamica, sia diurna che notturna, nelle zone interessate dall'evento/ calamità, comprese le tendopoli di primo soccorso.

9. Diffusione della cultura di Security, studio e soluzione di problemi di Security di ordine tecnico, funzionale, giuridico e legislativo nell'interesse degli associati, dove per Security deve intendersi un'attività volta a prevenire, fronteggiare e superare gli eventi che possono verificarsi a seguito di azioni in prevalenza illecite e che espongono le persone, gli associati, i volontari e i beni (materiali e non) a potenziali effetti lesivi e/o dannosi;

10. Promuovere operazioni di prevenzione per la tutela delle persone e del patrimonio ambientale e naturale;

11. Organizzare un servizio di protezione civile finalizzato alla formazione della coscienza civile, alla previsione, alla prevenzione, nonché al soccorso e all'assistenza in caso di calamità, sia alle popolazioni che agli animali;

C) Settore Formazione e altri scopi dell'Associazione

1. Tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo;

2. Agevolare ed intensificare le relazioni tra gli associati e cooperare con gli stessi per la tutela degli interessi ambientali, animalisti, morali, professionali, giuridici, economici e previdenziali del corpo associativo;

3. Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto per la natura e per il benessere animale, difendere la biodiversità in tutte le sue forme;

5. Organizzare corsi di difesa personale;

6. Promuovere studi ed interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente per la realizzazione di un compatibile equilibrio eco sistemico;

7. Avvalersi e dotarsi di apparecchiature multimediali e sistemi di comunicazione per l'informazione di massa.

8. Organizzare servizi socio-culturali e assistenziali rivolti a soggetti appartenenti alle "fasce della emarginazione";

9. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

10. Indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, manifestazioni culturali, sportive, meeting, seminari, congressi, conferenze, simposi, mostre, dibattiti, in forma diretta e/o con altre associazioni e con il patrocinio e/o contributo dello Stato, della Regione, della Provincia, degli Enti Locali, della CEE, della Curia, e di Enti ed Istituzioni Private;

11. Predisporre corsi di Primo Soccorso Sanitario (BLS – BLSD) e Soccorritori Veterinari;

12. Tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo;

13. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

D - Settore sportivo dilettantistico

L'Associazione ha anche per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ed in particolare delle seguenti attività sportive: - discipline sportive acquatiche del nuoto, tuffi, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto di fondo, nuoto per salvamento e delle attività ginnico-motorie acquatiche applicative delle prime e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi; - sport dilettantistici individuali e di squadra disciplinati dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico presso i quali intenderà affiliarsi. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente comma a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate all'assemblea degli associati. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà infatti: - costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto beni immobili ed impianti sportivi; - assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo; - gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini; - gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria; 01.12.2023 - promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; - sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive; - gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa; - L'Associazione intende affiliarsi alla Federazione Italiana Nuoto e accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP e del Dipartimento dello Sport nonché allo statuto e ai regolamenti della Federazione Nuoto e degli Organismi sportivi presso i quali provvederà ad affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale. L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

Art. 5 Associati

1. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

2. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenza e conoscenza. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- * Decesso;
- * Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- * Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- * Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

A. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

B. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

C. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

D. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. 5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

E. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

F. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di controllo (eventuale).

Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- I) Delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- II) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- III) Deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- IV) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
- V) Deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- VI) Deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- VII) Deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- VIII) Deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

Deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

Deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

a) Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

A. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

B. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- 1) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- 2) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- 3) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- 4) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 5) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- 6) indire adunanze, convegni, ecc.;
- 7) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- 8) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- 9) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- 10) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- 11) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- 12) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca;
- 13) deliberare in merito alla concessione ed all'eventuale revoca dell'utilizzo del logo e del nome dell'Associazione ad altri soggetti.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

a) La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) Curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) La redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) Tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) Predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 18 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

Libro degli associati;

Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- Quote associative;
- Erogazioni liberali di associati e terzi;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- Contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- Contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- Rendite patrimoniali;
- Entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

off a

1851

1851

1851

1851

1851

